

Roma, 27 giugno 2012

AI ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  
TERRITORIALI  
ALLE UNIONI REGIONALI  
AI COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA  
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE  
AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LAVORO E WELFARE  
AI COMPONENTI LA DELEGAZIONE FEDERALE  
AI COMPONENTI I COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO  
DEI GRUPPI PENSIONATI  
AI COMPONENTI IL COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI  
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI E DI RSA

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: GOVERNO MONTI-RIFORMA DELLE PENSIONI:  
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ FONDI SPECIALI**

Come noto, la c.d. "Riforma Fornero", nell'introdurre significative modifiche alla normativa previdenziale con l'introduzione, a far data dall'1.1.2012, del sistema contributivo pro rata per tutti i lavoratori, ha determinato un significativo innalzamento dell'età pensionabile e, tra le diverse misure adottate, ha introdotto un contributo di solidarietà transitorio, dal 2012 al 2017, a carico dei lavoratori e dei pensionati che hanno maturato periodi contributivi presso i fondi speciali successivamente confluiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come l'INPDAI confluito nell'INPS dall'1.2.2003.

Di tale misura abbiamo dato ampia e tempestiva informazione nella circolare n 2318 del 6 dicembre scorso a valle . Successivamente, abbiamo avuto contatti con le competenti sedi ministeriali e direttamente con l'INPS per acquisire le informazioni su i criteri di applicazione della misura e, in ogni caso, per esprimere la nostra contrarietà ad includere anche l'INPDAI nell'ambito dei Fondi interessati, sulla base del principio che non era sempre agevole dimostrare che la pensione liquidata dall'INPDAI avesse prodotto dei benefici rispetto a quella calcolata sulla base dei criteri del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e che, anzi, in diversi casi non lo era affatto. Così come abbiamo già contestato l'applicazione del contributo sulla quota di pensione frutto del trasferimento di anzianità contributive dall'INPS all'INPDAI che, come noto, vengono calcolate in quarantesimi e non in trentesimi anche se precedenti al 1996.

Abbiamo deciso di attendere fino ad oggi a fornirvi informazioni su questo argomento, tenuto conto della particolare delicatezza dello stesso per una parte significativa dei nostri associati, confidando nella possibilità di dare delle indicazioni molto puntuali sia nel merito che nelle modalità procedurali. Purtroppo, ad oggi, le informazioni restano ancora ufficiose e non complete anche a causa della difficoltà dell'INPS di reperire le necessarie informazioni inerenti le posizioni ex INPDAI e necessarie all'applicazione del contributo, tuttavia, essendo giunti ormai alla fine di giugno ci sembra opportuno, comunque, condividere con voi le informazioni da noi acquisite in questi mesi.

**Si ricorda che l'entità del contributo è determinata esclusivamente in rapporto al periodo di iscrizione (comprensivo delle anzianità trasferite da altri Fondi) al Fondo speciale fino al 31.12.1995** e sono escluse dall'assoggettamento al contributo solo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

In particolare, per quanto riguarda l'INPDAI, le aliquote che verranno applicate per determinare l'importo del contributo di solidarietà sono evidenziate nella tabella che segue :

Anzianità contributive maturate fino al 31/12/1995	da 5 a fino a 15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
<b>Pensionati</b>	0,3%	0,6%	1,0%
<b>Lavoratori</b>	0,5%	0,5%	0,5%

**E' necessaria, quindi, la presenza di anzianità contributive maturate presso l'INPDAI, anche per effetto di trasferimenti normalmente dall'INPS, di almeno 5 anni precedenti al 1996.**

Mentre per i dirigenti in servizio, sarà il datore di lavoro ad applicare l'aliquota aggiuntiva dello 0,5% a condizione che essi abbiano almeno 5 anni di contribuzione all'INPDAI precedenti al 1996, per i pensionati l'aliquota che sarà applicata dall'INPS e varierà in funzione degli anni di anzianità contributiva precedenti allo stesso 1996.

Dalle informazioni acquisite al momento, che hanno ancora la veste della non ufficialità e, quindi, tutte da verificare, risulterebbe quanto segue:

- **fermo restando che il contributo avrà decorrenza dal 1.1.2012, non esistono ancora precise indicazioni sul mese a partire dal quale verrà effettivamente applicato il contributo di solidarietà e con quali modalità verrà recuperato il periodo pregresso.** E' probabile che l'applicazione del contributo possa ancora slittare, rischiando concentrarsi nelle ultime mensilità dell'anno. Anche soluzioni provvisorie da noi suggerite per evitare un eccessivo impatto su pochi mesi non sono state accolte per le conseguenti complicazioni di carattere gestionale.

Siamo in costante contatto con l'INPS sollecitando la definizione dei meccanismi applicativi, fermo restando che lo stesso Istituto ha assunto l'impegno di far precedere l'applicazione del contributo da una comunicazione che sarà indirizzata a ciascun dirigente interessato.

- Si ricorda che il contributo di solidarietà **è deducibile dal reddito**. L'adempimento amministrativo dovrebbe risiedere in capo al datore di lavoro e quindi all'azienda, in caso di dirigente in servizio, all'INPS per il pensionato.
- A solo titolo esemplificativo dell'entità del contributo abbiamo preso a riferimento due casistiche che si possono considerare rappresentative della platea degli interessati (presumendo che il contributo venga applicato su 13 mensilità):

- a. **Dirigente in servizio** con almeno 5 anni di anzianità contributiva INPDAI antecedente al 1996.  
**RAL € 100.000**

Anzianità contributive maturate fino al 31/12/1995	da 5 anni in poi
Aliquota	<b>0,5%</b>
Contr. solidarietà €/anno	500
Contr. solidarietà €/mese (su 13 mensilità)	<b>38,46</b>
Contr. solidarietà €/anno al netto della deducibilità fiscale (aliquota 43%)	285
Contr. solidarietà €/mese al netto della deducibilità fiscale (aliquota 43%)	<b>21,92</b>

**b. Dirigente in pensione** con almeno 5 anni di anzianità contributiva INPDAI antecedente al 1996.  
**Pensione annua € 60.000**

Anzianità contributive maturate fino al 31/12/1995	da 5 a fino a 15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Aliquota	<b>0,3%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,0%</b>
Contr. solidarietà €/anno	180	360	600
Contr. solidarietà €/mese (su 13 mensilità)	<b>13,85</b>	<b>27,69</b>	<b>46,15</b>
Contr. solidarietà €/anno al netto della deducibilità fiscale (aliquota 41%)	106,20	212,40	354,00
Contr. solidarietà €/mese al netto della deducibilità fiscale (aliquota 41%)	<b>8,17</b>	<b>16,34</b>	<b>27,23</b>

In conclusione si ricorda che, in occasione delle giornate di formazione sulla previdenza che si terranno il prossimo 11 luglio a Milano e il giorno successivo a Roma (vedi circolare federale n. 2352 dl 13 giugno u.s.), è previsto l'intervento della Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS nella persona della Dr.ssa Comandini che, auspichiamo, possa darci un aggiornamento in merito all'applicazione del contributo di solidarietà e alla quale potranno essere rivolte domande di chiarimento.

Riservandoci di tornare sull'argomento non appena in grado, inviamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

  
Mario Cardoni